

COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2019

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2019 il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
	TADDEI FEDERICA	Vice Sindaco
X	GOBBINI MARCO	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	BIANCHINI PAOLO	Consigliere
X	NICOLINI MARCELLO	Consigliere
X	COCCOLI PARIDE	Consigliere
X	SALERI RAFFAELLA	Consigliere
X	BONZI ROBERTO	Consigliere
X	BAZZOLI CRISTINA	Consigliere
X	LONGHENA FRANCESCA	Consigliere
X	MAZZARDI ELENA	Consigliere

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente in aula, invitato dal Sindaco, il responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale Mazzano – Nuvolera e Nuvolento – servizi Tributari, Rag. Ferrari Claudio, per fornire chiarimenti di carattere tecnico relativi al provvedimento, qualora fossero richiesti.

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, Avv. Giovanni Santini riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano l'Imposta Unica Comunale;

RICORDATO in particolare che:

- il comma 640 dell'articolo 1 della suddetta legge dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- il comma 676 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 testualmente recita: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

- il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 adottata in questa seduta con la quale sono state approvate le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2019;

ATTESO che il comma 682 del richiamato articolo prevede che il comune provveda all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO l'articolo 11 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale che individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi pubblici indivisibili;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 adottata in questa seduta avente a oggetto: "Articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - individuazione dei servizi indivisibili e indicazione dei costi per l'anno 2019 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).";

ESAMINATA la proposta di confermare le aliquote TASI per l'anno 2019 nella stessa misura di quanto deliberato dal Consiglio Comunale per il 2018 con propria deliberazione n. 54 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2016 con la quale si era provveduto a recepire le modifiche introdotte dalle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n.208 che, intervenendo sui commi 639-669-678-681-688-708 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, avevano determinato la necessità di procedere, sia all'adeguamento del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, per quanto concerne la componente tassa per i servizi indivisibili (TASI), che una ulteriore attenta verifica delle tipologie di immobili rientranti nel nuovo quadro normativo;

ALLA LUCE del quadro normativo vigente per il quale si era provveduto già nel 2016 ad uniformare l'esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso"), a valere dal 1° gennaio, anche per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado precedentemente assoggettate all'aliquota del 1,70 ‰ e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI" sia per il comodante che per il comodatario;

AL FINE di confermare suddetta esenzione dal pagamento della TASI, anche per l'anno 2019, per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI", sia per il comodante che per il comodatario, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso");

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina le componenti tassa per i servizi indivisibili (TASI), oltre che la componente tariffa rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Esame ed approvazione", con cui è stata approvata l'ultima modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

RILEVATO che l'art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Consiglio comunale disciplini nel regolamento applicativo della IUC l'individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019, per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), le aliquote già determinate per il 2018 con propria deliberazione n. 54 del 21/12/2017 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	Aliquota TASI	Codici Tributo TASI
Abitazione principale e pertinenze categorie A/01 – A/08 – A/09	1,70 ‰	3958 – Abitazione Principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce	1,00 ‰	3959 - Fabbricati Rurali ad uso strumentale
Aree Edificabili	1,70 ‰	3960 - Aree edificabili
Altri fabbricati	1,70 ‰	3961 - Altri Fabbricati
Altri fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 – A/08 – A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	0,00 ‰	NON SOGGETTI A TASI

RITENUTO di procedere, attraverso il gettito derivante dalla TASI, alla copertura dei servizi indivisibili come indicato nella deliberazione n.5, adottata in questa seduta, avente a oggetto "Articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - individuazione dei servizi indivisibili e indicazione dei costi per l'anno 2019 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).";

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per il servizi economico-finanziari Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Consiglieri Bazzoli, Bonzi, Longhena e Mazzardi), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2019, per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), le aliquote già determinate per il 2018 con propria deliberazione n. 54 del 21.12.2017 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	Aliquota TASI	Codici Tributo TASI
Abitazione principale e pertinenze categorie A/01 – A/08 – A/09	1,70 ‰	3958 – Abitazione Principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce	1,00 ‰	3959 - Fabbricati Rurali ad uso strumentale
Aree Edificabili	1,70 ‰	3960 - Aree edificabili
Altri fabbricati	1,70 ‰	3961 - Altri Fabbricati
Altri fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 – A/08 – A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	0,00 ‰	NON SOGGETTI A TASI

- 2. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- 3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze della presente deliberazione;
- 4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Consiglieri Bazzoli, Bonzi, Longhena e Mazzardi), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

2. Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco Avv. Giovanni Santini Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca